CAMERA DEI DEPUTATI N. 3118

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PECORARO SCANIO

Divieto di introduzione di messaggi pubblicitari nei libri di testo

Presentata il 14 settembre 1995

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli eventi di questi giorni, con la scoperta di un testo in circolazione, addirittura da cinque anni, con inserzioni pubblicitarie, dimostrano un'assenza legislativa in un settore particolarmente delicato dove non è consentito che tale assenza permetta una sorta di pirateria commerciale. È evidente che, soprattutto nel caso di libri di testo delle scuole dell'obbligo, non siamo di fronte a un libero mercato ma ad una obbligatorietà di acquisto di prodotti e dove l'interesse educativo è sicuramente un interesse prevalente rispetto ad ogni eventuale diritto pubblicitario. Pertanto, deve intendersi assolutamente vietata l'inserzione pubblicitaria in testi obbligatori per ragazzi minorenni in scuole dell'obbligo, anche in considerazione dell'uso prolungato per circa dieci mesi di un testo e, quindi, dell'effetto dell'inserzione pubblicitaria stessa. Può essere, al contrario, valutata l'utilità e la convenienza da un punto di vista anche economico dell'inserzione di tale pubblicità nei testi non obbligatori ad uso delle scuole medie superiori e delle università. Anche in tale caso, poiché l'utilizzo di tali testi va comunque considerato di prevalente interesse didattico, è giusto che sia subordinato alla promulgazione di un apposito regolamento ministeriale, sia del Ministero della pubblica istruzione sia di quello dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, In mancanza di tale regolamento anche tale inserzione pubblicitaria è da ritenersi vietata. Questa

proposta di legge, onorevoli colleghi, è un modo per cominciare a creare un dibattito su un argomento che non può consentire una *vacatio* legislativa coperta, magari, da atti di pirateria commerciale che, invece di rendere un servizio al libero mercato creano, al contrario, una condizione sbagliata di violazione delle regole elementari della concorrenza: primo, perché ci si trova in condizioni non di vero libero mercato di testi obbligatori di adozione; secondo, perché la non regolamentazione del settore consente a taluni soggetti atti di inserzione pubblicitaria mentre la gran parte degli editori si attiene, con una sorta di principio etico, ad un'autolimitazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Nei libri di testo adottati nelle scuole elementari e secondarie inferiori è vietata l'introduzione di messaggi pubblicitari, anche sotto forma di sponsorizzazioni.

ART. 2.

1. Le case editrici che inseriscono messaggi pubblicitari nei testi delle scuole elementari e secondarie inferiori, contravvenendo a quanto disposto dall'articolo 1, sono punite con un'ammenda pari al doppio del prezzo di copertina del testo per ciascuna copia stampata e per un minimo di cento milioni di lire, oltre alla confisca dei testi. Il ricavato è devoluto dal Ministero della pubblica istruzione agli studenti meno abbienti.

2. La disposizione di cui al comma 1, in mancanza del regolamento previsto all'articolo 3, si applica anche alle pubblicità inserite nei testi delle scuole secondarie superiori e delle università.

ART. 3.

1. L'eventuale introduzione di messaggi pubblicitari, anche sotto forma di sponsorizzazione, nei testi ad uso delle scuole secondarie superiori e delle università può essere autorizzata esclusivamente con apposito regolamento, emanato, con decreto, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

2. Nel regolamento di cui al comma 1 sono definiti i quantitativi e la convenienza dei messaggi pubblicitari per gli acquirenti.

3. In ogni caso l'inserzione pubblicitaria è consentita esclusivamente nei testi di cui al comma 1 non obbligatori.

4. Il regolamento di cui al comma 1 deve prevedere anche le sanzioni per eventuali infrazioni.

Stampato su carta riciclata ecologica

DDL12-3118
Lire 500